



COMUNE DI COSTA MASNAGA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 29/03/2019

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 ex art. 3 comma 4 D.Lgs. n. 118/2011

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 19:00, presso la SALA GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	PANZERI SABINA	SI
VICE SINDACO	POZZI CRISTIAN	--
ASSESSORE	CAZZANIGA ANNA	SI
ASSESSORE	CORBETTA MAURIZIO	SI
ASSESSORE	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.

Assume la presidenza PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. del

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 ex art. 3 comma 4 D.Lgs. n. 118/2011.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

N. Registro proposte alla Giunta Comunale del L'ASSESSORE AL BILANCIO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 3 COMMA 4 DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011**" nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

PREMESSO altresì che con decreto legislativo n.126 del 10.8.2014 modificativo del suddetto decreto e del decreto legislativo n. 267/2000 è stata data completa attuazione alla riforma della contabilità armonizzata per le Regioni e gli Enti locali a partire dal 1.1.2015;

RICHIAMATO l'art.3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 il quale dispone le seguenti regole generali per l'attività di riaccertamento ordinario dei residui:

“ Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”;

TENUTO conto che le suddette regole sono meglio dettagliate nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria al punto 9.1 :

“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- a) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- b) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- c) i debiti insussistenti o prescritti;
- d) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- e) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile..."

VISTO inoltre il punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria che in riferimento alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato per le spese di investimento prevede che:
 "Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):

- f) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole l'impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale;
- a) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorchè non impegnate).

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Si segnala la rilevanza della "prenotazione della spesa" riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell'opera, uniche fattispecie di costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi"

VISTO infine il punto 6.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria che, in riferimento ai requisiti per il mantenimento di una somma a residuo passivo dispone che:

"La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento"...

DATO atto che sono state eseguite tutte le operazioni necessarie per il riaccertamento dei residui attivi e passivi;

VISTI gli elenchi allegati relativamente a crediti e debiti :

- attivi e passivi eliminati;
- attivi e passivi da mantenere;
- attivi e passivi da reimputare;

VISTO il decreto legislativo n. 267/20000 ed il decreto legislativo n. 118/2011 e successive integrazioni e modificazioni;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato "entrata" contenente l'individuazione dei crediti:

a) da eliminare poiché riconosciuti assolutamente inesigibili;

b) da reimputare poiché imputati al 2018 ma che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito è esigibile;

c) da mantenere in quanto corrispondenti ad obbligazioni attive perfezionate e scadute entro il 2018 ma non ancora realizzate monetariamente e che quindi sono da considerare residui attivi.

2. di approvare l'allegato "spesa" contenente l'individuazione dei debiti:

a) da eliminare poiché sono debiti insussistenti o prescritti;

b) da reimputare poiché imputati al 2018 ma che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il debito è esigibile;

c) da mantenere in quanto corrispondenti ad obbligazioni attive perfezionate e scadute entro il 2018 ma non ancora realizzate monetariamente e che quindi sono da considerare residui passivi.

3. di dare atto che la presente determinazione corredata da tutti gli allegati costituirà documento necessario al fine di elaborare il rendiconto di bilancio dell'esercizio 2018.

L'Assessore al Bilancio
Giovanni Paolo Rossini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta **n.ro 253 del 28/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** in data **28/03/2019**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 253 del 28/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** in data **28/03/2019**.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PANZERI SABINA

Il Segretario Generale
COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 431

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **COLTURI ISABELLA** attesta che in data 10/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.